



Al Ministro dell'università e della ricerca

VISTO il d.lgs. 30 luglio 1999, n. 300, recante *“Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’art. 11 della l. 15 marzo 1997, n. 59”*, come da ultimo modificato dal d.l. 9 gennaio 2020, n. 1 (conv. con modif. dalla l. 5 marzo 2020, n. 12), artt. 51-bis, 51-ter e 51-quater, concernenti l’istituzione del Ministero dell’università e della ricerca, *“al quale sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di istruzione universitaria, di ricerca scientifica e tecnologica e di alta formazione artistica musicale e coreutica”*, nonché la determinazione delle aree funzionali e l’ordinamento del Ministero;

VISTO il d.P.R. 10 gennaio 2020, con cui il prof. Gaetano Manfredi è stato nominato Ministro dell’università e della ricerca;

VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca dell’8 febbraio 2019 (prot. n. 92), recante *“Disposizioni concernenti le procedure di specializzazione sul sostegno di cui al decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249 e successive modificazioni?”*, che ha modificato il decreto ministeriale 30 settembre 2011, e in particolare l’art. 4, co. 4, ai sensi del quale *“sono altresì ammessi in soprannumero ai relativi percorsi i soggetti che, in occasione dei precedenti cicli di specializzazione: a. abbiano sospeso il percorso, ovvero, pur in posizione utile, non si siano iscritti al percorso; b. siano risultati vincitori di più procedure e abbiano esercitato le relative opzioni; c. siano risultati inseriti nelle rispettive graduatorie di merito, ma non in posizione utile”*;

VISTA la nota del 7 novembre 2019, n. 34823 con cui la Direzione generale per lo studente, lo sviluppo e l’internazionalizzazione della formazione superiore ha precisato che *“[...] in considerazione dell’elevato numero di idonei del IV° ciclo TFA [...] ogni ateneo, nell’elaborazione del piano di offerta formativa, dovrà tener conto di eventuali idonei che, ai sensi dell’art. 4 comma 4 del d.m. 8 febbraio 2019 (prot.n.92) potranno essere ammessi in soprannumero presso le stesse sedi in cui hanno sostenuto le prove, questo salvo motivata deroga che sarà gestita direttamente tra le istituzioni accademiche interessate”*;

VISTO il d.l. 25 marzo 2020, n. 19 (conv. con modif. dalla l. 22 maggio 2020, n. 35), recante *“Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”* e in particolare l’art. 1, co. 2, lett. p);

VISTO il d.l. 8 aprile 2020, n. 22 (conv. con modif. dalla l. 6 giugno 2020, n. 41) e in particolare l’art. 6, co. 2, secondo cui *“Con i decreti di cui al comma 1 possono essere altresì individuate modalità di svolgimento diverse da quelle ordinarie, ivi comprese modalità a distanza, per le attività pratiche o di tirocinio previste per l’abilitazione all’esercizio delle professioni di cui al comma 1, nonché per quelle previste nell’ambito dei vigenti ordinamenti didattici dei corsi di studio, ovvero successive al conseguimento del titolo di studio, anche laddove finalizzate al conseguimento dell’abilitazione professionale.”*;

VISTO il d.m. 28 aprile 2020 (prot. n. 41), recante *“Rinvio date di svolgimento dei test preliminari per l’accesso ai percorsi di formazione per il sostegno”* e in particolare l’ art.1, che ha fissato la conclusione dei corsi entro il 16 luglio 2021;

VISTA la nota dell’8 maggio 2020, con la quale la CRUI ha chiesto l’immediata attivazione dei corsi di specializzazione per il sostegno didattico per gli idonei dei cicli precedenti;



Il Ministro dell'università e della ricerca

VISTO il d.l. 16 maggio 2020, n. 33 (conv. con modif. dalla l. 14 luglio 2020, n. 74), recante “*Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid 19*”, e in particolare l'art. 1, co. 13;

VISTO il d.m. 25 maggio 2020 (prot. n. 94), recante “*l'attivazione dei corsi di specializzazione sul sostegno didattico per i candidati idonei nei cicli precedenti*”, con cui è stato autorizzato per il V ciclo l'avvio delle attività formative dei corsi di specializzazione sul sostegno didattico per l'a.a. 2019/2020, anche con l'utilizzo di modalità a distanza per lezioni dei moduli teorici e per i tirocini indiretti;

VISTA la nota del 12 ottobre 2020, prot. n. 001-740, con la quale la CRUI, a causa dell'aggravarsi della pandemia e delle difficoltà organizzative degli atenei nel garantire la sicurezza di tutti i soggetti coinvolti, rappresenta la necessità di erogare le attività di laboratorio anche con modalità a distanza per i frequentanti idonei del V ciclo 2019/2020;

VISTA la nota del 30 ottobre 2020, prot. n. 001-799, con la quale la CRUI chiede conferma in merito alla possibilità di svolgere la prova orale per l'ammissione al V ciclo 2019/2020 sul sostegno in modalità on-line;

SENTITO il Ministero dell'istruzione;

DECRETA

Art. 1

1. A causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, esclusivamente per il V ciclo 2019/2020, è autorizzato il proseguimento delle attività formative dei corsi di specializzazione sul sostegno didattico, per i candidati risultati idonei nei cicli precedenti e regolarmente iscritti al V ciclo, anche utilizzando modalità a distanza per le attività di laboratorio.
2. Gli atenei garantiscono lo svolgimento della prova orale per l'ammissione al V ciclo 2019/2020 anche con modalità a distanza.
3. Resta ferma la data, fissata dal d.m. 28 aprile 2020 (prot. n. 41), di conclusione del corso di specializzazione entro il 16 luglio 2021.

Il presente decreto è inviato ai competenti organi di controllo.

IL MINISTRO
Prof. Gaetano Manfredi